

Statuto della "Fondazione Valenza Anziani"

Articolo 1: Denominazione

E' istituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata "Fondazione Valenza Anziani ETS", in breve denominabile anche "Fondazione Valenza Anziani".

L'utilizzo obbligatorio dell'acronimo ETS decorrerà a partire dalla data di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore)

Articolo 2: Sede

La Fondazione ha sede in Valenza. La variazione di indirizzo all'interno dello stesso Comune è deliberata senza che ciò costituisca modifica statutaria.

Articolo 3: Finalità e oggetto

1. La Fondazione ha per oggetto, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (lettere a, b, c, u) e precisamente:

1.1) la programmazione e l'attuazione di iniziative ed interventi nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone anziane, particolarmente di quelle economicamente più deboli e svantaggiate;

1.2) la costruzione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa, da realizzarsi, nel rispetto dei cri-

teri individuati dal piano socio-sanitario regionale e con l'osservanza delle normative vigenti;

1.3) la gestione, previa autorizzazione regionale al funzionamento, della predetta Residenza Sanitaria Assistenziale in forma diretta o tramite affidamento esterno che preveda e definisca, per convenzione, l'esercizio di attività di vigilanza e controllo da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sulla gestione della Residenza; in alternativa la struttura potrà essere concessa in uso, con vincolo di destinazione e per il raggiungimento dello scopo originario, a soggetti facenti capo all'Amministrazione Comunale di Valenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.

2) La Fondazione potrà esplicare attività a sostegno dell'istruzione e dell'arricchimento culturale dei giovani, devolvendo borse di studio, contributi e fondi a favore di studenti meritevoli, residenti in prevalenza nel Comune di Valenza.

Potrà altresì devolvere, in varie forme, contributi a sostegno di associazioni di volontariato che si occupano di persone disabili ed a scuole dell'infanzia, residenti in prevalenza nel Comune di Valenza

3). La Fondazione non ha scopi di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge la sua attività nell'ambito del territorio comunale, principalmente a favore di residenti in Valenza e nei seguenti

Comuni limitrofi: San Salvatore Monferrato, Bassignana, Pecetto di Valenza, anche se potrà, nei limiti delle disponibilità, assicurare assistenza a residenti altrove.

4) La Fondazione favorirà l'assistenza religiosa e morale agli anziani ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale.

5) La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle, ai sensi art. 6 D. Lgs. 117/2017 ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4: Mezzi

1. Per raggiungere i propri scopi di cui al precedente articolo 3, la Fondazione assumerà ogni iniziativa volta alla diffusione ed alla promozione delle proprie finalità, promuoverà l'acquisizione di contributi, sovvenzioni ed altre entrate utili ad incrementare il proprio patrimonio.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, potrà successivamente riconoscere come "fondatori" altri enti, persone giuridiche e persone fisiche, purchè le stesse aderiscano concorrendo in misura congrua all'integrazione del "fondo di dotazione" originario oppure al concreto raggiungimento, con altri mezzi, delle finalità dell'istituzione.

3. Inoltre la Fondazione promuoverà progetti, attiverà collaborazione con Enti pubblici e privati, con le istituzioni e le

strutture sanitarie e assistenziali operanti sul territorio, con associazioni ed organizzazioni di volontariato e con cooperative sociali; avanzerà proposte di convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e stipulerà le convenzioni medesime, in caso di intesa; si avvarrà di consulenze e prestazioni professionali, anche onerose.

4. La Fondazione può richiedere finanziamenti a sostegno delle proprie attività tramite la raccolta di fondi provenienti dall'emissione di titoli di solidarietà da parte di Istituti di Credito autorizzati, secondo quanto prevede l'art. 77 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117.

Articolo 5: Patrimonio

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito:

- a. dal fondo iniziale di dotazione, quale risulta dall'atto costitutivo della Fondazione;
- b. dalle quote apportate ad incremento del "fondo di dotazione" originario dai soggetti successivamente riconosciuti come Fondatori ai sensi del precedente articolo 4, comma 2;
- c. dai trasferimenti di beni o diritti, a qualsiasi titolo pervenuti in favore della Fondazione, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che siano espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- d. dai ricavi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività secondarie che il Consiglio di Amministrazione abbia de-

liberato di destinare ad incremento del patrimonio indisponibile.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dallo statuto.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il patrimonio disponibile della Fondazione è costituito:

- a. dai ricavi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività secondarie non espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- b. dai trasferimenti di beni o diritti, a qualsiasi titolo pervenuti in favore della Fondazione, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che non siano espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- c. dalle somme derivanti da alienazioni di beni, che non siano

espressamente destinate dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio indisponibile;

d. dai contributi pubblici o privati, che non siano espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio indisponibile.

Articolo 6: Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dalle rette versate dagli ospiti o dai loro familiari, dai contributi del Servizio Sanitario Nazionale per i posti di degenza convenzionati e dagli eventuali contributi integrativi riconosciuti dai Comuni di residenza degli anziani ospitati in caso di gestione diretta della R.S.A.;

- dal corrispettivo derivante dall'eventuale concessione in gestione a terzi della R.S.A. o dalla cessione in uso della stessa al Comune di Valenza od a soggetti facenti capo allo stesso;

- da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di privati e di enti pubblici e privati;

- dalle eventuali rendite del suo patrimonio e da eventuali avanzi di gestione degli anni precedenti.

Articolo 7: Esercizio finanziario, Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali

e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 8 - Bilancio Consuntivo

Il Bilancio Consuntivo dovrà essere redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno, nonché eventualmente pubblicato e assoggettato a tutte le formalità previste dalle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche. Esso raccoglie i risultati finanziari ed economici dell'attività svolta nell'anno precedente ed è accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione medesimo e da una relazione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, se nominato.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare in tale sede il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, che siano state eventualmente svolte nell'esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 9: Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) L'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore Legale dei Conti

Articolo 10: Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente;

a) quattro membri sono nominati dai fondatori con unica decisione adottata all'unanimità; qualora ciò non fosse possibile, la nomina dovrà avvenire singolarmente per ciascun Consigliere e a maggioranza assoluta dei fondatori;

b) due membri sono nominati rispettivamente: uno dall'Amministrazione Comunale di Valenza, uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ;

c) un membro è nominato a maggioranza assoluta dei Consiglieri di cui alle precedenti lettere a) e b) nell'ambito degli enti di volontariato operanti in Valenza nel settore assistenziale.

2. Il Consiglio nomina nel suo ambito, a maggioranza dei propri componenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite.

Articolo 11: Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno quattro Consiglieri.

2. L'avviso di convocazione, con indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri, all'Organo di Controllo e al Revisore Legale dei Conti, se nominato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche con preavviso di quarantotto ore.

4. La convocazione sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun Consigliere e dai componenti dell'Organo di Controllo al momento della nomina ed annotato agli atti della Fondazione. In mancanza di tale indirizzo, l'avviso di convocazione verrà inviato al domicilio a mezzo lettera raccomandata con A.R oppure anche con consegna a mano. L'invio della notifica di lettura, nel caso di posta elettronica, l'avviso di ricevimento o la ricevuta manuale, nel caso di invio tramite raccomandata, costituiranno prova del ricevimento della convocazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto diversamente e specificatamente previsto per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, dell'Organo di

Controllo e dell'eventuale Revisore Legale dei Conti, per la revoca dei Consiglieri e per le altre deliberazioni esplicitamente indicate dal presente statuto.

6. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

7. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante nominato appositamente dal Presidente, anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione.

8. I Fondatori, originari o successivi, sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, qualora non ne facciano già parte direttamente o tramite le persone fisiche da essi nominate, ai sensi di statuto.

Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente, ove lo ritengano opportuno, possono invitare altre persone ad assistere alle riunioni, in particolare soggetti incaricati a vario titolo di seguire problemi inerenti l'attività della Fondazione od esperti in materie che hanno attinenza con lo scopo della Fondazione.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

10. In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

a) all'approvazione del bilancio d'esercizio entro i termini di legge e statutari;

b) alla verifica e all'accettazione dei lasciti testamentari e delle donazioni ricevute, nonché all'accettazione delle erogazioni liberali in denaro o in titoli, dei contributi e dei finanziamenti;

c) all'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi o riserve agli investimenti di denaro e agli acquisti ed alle alienazioni di beni mobili ed immobili, eccezion fatta per quelli che il Consiglio di Amministrazione stesso attribuisca alla competenza del Presidente, con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti;

d) alla esecuzione di ogni operazione bancaria ritenuta utile o necessaria per il raggiungimento delle finalità istituzionali comprese erogazioni liberali, di importo superiore ad euro ventimila, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti;

e) al conferimento di incarichi, anche onerosi, a professionisti e consulenti;

f) all'approvazione dei progetti delle strutture edilizie da realizzare e delle proposte di convenzione in genere ed in particolare di quelle riguardanti l'eventuale affidamento esterno della gestione o l'eventuale concessione in uso delle strutture realizzate a soggetti terzi statutariamente previ-

sti, con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti;

g) alla predisposizione dei contratti e dei regolamenti, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti;

h) al riconoscimento di nuovi fondatori di cui all'articolo 4, comma 2 con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti;

i) alle modifiche del presente Statuto, con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti;

l) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione sia straordinaria che ordinaria della Fondazione.

11. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza comprovato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, a maggioranza dei propri componenti.

Articolo 12: Presidente della Fondazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa così come individuata con apposita delibera del consiglio di Amministrazione e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

3. Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- convocare un incontro del Consiglio di Amministrazione con i Soci Fondatori, quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza di questi, per l'illustrazione dei risultati conseguiti e dei programmi della Fondazione;
- richiedere almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei Consiglieri rappresentanti l'Amministrazione Comunale di Valenza e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria;
- convocare i Fondatori, per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione di propria competenza, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio;
- garantire la corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento indispensabile per fronteggiare eventi che abbiano carattere di urgenza, atto a scongiurare danni a cose o persone, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva e comunque non oltre due mesi dal provvedimento.

4. In caso di assenza o di comprovato impedimento del Presidente ne assume provvisoriamente tutte le funzioni il Vice Presidente.

Art. 13: Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei propri componenti. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 3 luglio

2017, n. 117 ed attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

L'Organo di Controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 14: Revisione legale dei conti

Salvo che la funzione di revisione legale dei conti non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza dei propri componenti, un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro allorquando si verifichi il superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costitui-

ti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 30 luglio 2017, n. 117.

Il Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 15: Successioni dei Fondatori

1. I fondatori comparenti nell'Atto Costitutivo e le persone fisiche riconosciute Fondatori ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, possono designare il proprio successore in qualsiasi momento per atto tra vivi oppure per via testamentaria: sarà il Consiglio di Amministrazione in carica a prendere atto delle volontà espresse ed a riconoscere i successori come Fondatori.

2. Tale facoltà potrà essere successivamente esercitata dai successori così come sopra individuati.

3. In caso di mancato perfezionamento del subentro di un successore, gli altri Fondatori provvedono alla designazione con voto favorevole dei due terzi.

Articolo 16: Surroga degli Organi della Fondazione

1. Quando per qualsiasi motivo vengano a mancare nel corso del mandato o siano dichiarati decaduti uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, alle surrogazioni si procederà seguendo i criteri specifici fissati all'articolo 10, comma 1; i

Consiglieri subentranti dureranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri si intende decaduto l'intero Consiglio e si procede alla nomina di un nuovo Consiglio secondo il disposto dell'art.10 del presente statuto.

2. Analogamente si procederà per quanto attiene all'eventuale surroga di uno o più componenti dell'Organo di Revisione e del Revisore Legale dei Conti, se nominato.

Articolo 17 - Libri sociali

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

I Fondatori hanno il diritto di esaminare i libri sociali qualora ne facciano espressa richiesta, sottoscritta da tutti gli aventi diritto, al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame dei libri sociali avverrà presso la sede della Fondazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Fondazione o di sua estinzione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, ad altri Enti del Terzo Settore con scopi affini, salvo diversa destinazione imposta dal-

la legge e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Codice Civile e dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

La devoluzione oggetto del presente articolo è subordinata all'ottenimento del parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 19 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e specificazioni.